

Proposta di legge

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana

Con la presente proposta di legge il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico per sostenere organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana pubbliche e private che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.

In particolare, tali attività sono quelle svolte da clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo durante la degenza ai pazienti pediatrici attraverso il gioco, il teatro e la musica.

Descrizione dell'articolato

La presente legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 (*Finalità*) prevede che il Consiglio regionale, dispone interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana pubbliche e private che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.

Si chiarisce che rientrano fra queste attività la clown terapia, lo svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture, o che usufruiscono di prestazioni erogate dalle stesse.

L'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*) prevede che gli interventi sono disposti a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) che, per statuto, svolgono le attività di cui all'articolo 1 mediante atto di convenzione o altro titolo autorizzatorio rilasciato dal soggetto titolare della struttura sanitaria interessata

L'articolo 3 (*Contributi per l'anno 2019*) prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere per l'anno 2019 contributi una tantum a favore dei soggetti di cui all'articolo 2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 100.000,00, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'articolo 4 (*Domande di concessione*) prevede le modalità per la presentazione della domanda di concessione del contributo e che ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

L'articolo 5 (*Erogazione del contributo e relazione*) prevede che l'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2019, e che entro il 31 dicembre 2020 tutti i soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a presentare una relazione sull'impiego del medesimo.

L'articolo 6 (*Norma finanziaria*) prevede che per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte, per l'esercizio 2019, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 20196 – 2021 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l'importo totale di euro 100.000,00.

L'articolo 7 (*Entrata in vigore*) prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, per le ragioni indicate nel punto 4 del considerato del preambolo.